



COMUNE DI CASAPINTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Assimilazioni all'abitazione principale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Condizione diretta – Terreni considerati non fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Fabbricati degli enti non commerciali - ONLUS</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Altre esenzioni e forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 8</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Casapinta dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casapinta.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale, oltre che all'abitazione principale e alle relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, non si applica anche alle seguenti fattispecie:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - unità immobiliari e loro pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, in quanto assimilate dal Comune ad abitazione principale al successivo art. 4;
 - unità immobiliari e loro pertinenze possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate, in quanto assimilate dal Comune ad abitazione principale al successivo art. 4;
 - immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13 co. 11 DL 201/2011)
 - casa coniugale assegnata all'ex coniuge (art. 14 co. 12 quinquies DL 16/2012).

ART. 3 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:
 - l'unità immobiliare (e relative pertinenze come indicate dall'art. 13 co. 2 del DL 201/2011) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare (e relative pertinenze come indicate dall'art. 13 co. 2 del DL 201/2011) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Ai fini dell'assimilazione come disposta al comma 1 è necessario che gli interessati presentino specifica comunicazione, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune e sul sito internet comunale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 5 – CONDUZIONE DIRETTA – TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. (Art. 2 D.Lgs. 504/1992 richiamato dall'art. 13 co. 2 del DL 201/2011).
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo come definiti dalla normativa vigente, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e sul sito internet comunale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ART. 6 - FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa istruttoria dell'istanza inoltrata dal proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Ai fini dell'accoglimento delle istanze l'interessato dovrà allegare alla richiesta una perizia inerente lo stato dei luoghi redatta da un tecnico abilitato nonché idonea documentazione fotografica.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione utilizzando l'apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune e sul sito internet comunale.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo decorre dalla data di presentazione della domanda o dichiarazione sostitutiva e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità.

ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale ma non la relativa aliquota né la maggiorazione prevista per i figli. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 – FABBRICATI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI - ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9 co. 8 del DL 201/2011, sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 si applica anche ai fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività precisate al co. 1, utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del DLgs. 460/1997 e che abbiano dato la comunicazione richiesta dall'art. 11 del medesimo decreto. Tale esenzione opera solo nei confronti della quota comunale ma non di quella riservata allo Stato.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale/ONLUS utilizzatore.

ART. 9 - ALTRE ESENZIONI E FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, del Comune di Casapinta, in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
5. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta con l'agevolazione prevista dall'art. 13 co. 8bis del DL 201/2011

Riferimenti normativi ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 9 comma 8 D. Lgs 23/2011

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Esenzioni di cui all'art. 7 co 1 DLgs 504/1992 letti b) c) d) e) f) h)

b) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del DPR 29/09/1973 n. 601

d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze

e) fabbricati di proprietà della Santa Sede

f) fabbricati appartenenti a Stati esteri e organizzazioni internazionali

h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L 984/1977 indicati nella circolare n. 9 del 14/06/1993

Art. 13 co. 8bis DL 201/2011

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;*
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500*
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000*

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulti inferiore a euro 12,00 (art. 25 L 289/2002). Analogamente al di sotto di tale importo non sono effettuati rimborsi né compensazioni.

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 co. 166 L 296/2006).
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1 co. 164 L 296/2006).
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 annui.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito relative all'imposta municipale propria con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. La compensazione, negli stessi termini di cui sopra, può essere disposta anche d'ufficio previo avviso al contribuente.

ART. 12 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento delle entrate comunali.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.